

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. e), c.g.c.

Sentenza n. 1/2019/EL depositata in data 15/01/2019

RICORSO: annullamento o dichiarazione di nullità della decisione di parifica del rendiconto generale, assunta dalla Corte dei conti a Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede di controllo, con delibera n. 4/2018/SS.RR./PARI, nella parte in cui perviene al calcolo di un disavanzo complessivo da recuperare nel 2017 e conclude che lo stesso debba essere oggetto di manovra correttiva da parte della Regione.

RICORRENTE:

Regione siciliana, in persona del Presidente, dell'Assessore regionale per l'economia e del Ragioniere generale.

RESISTENTI:

Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana in sede di controllo, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, Assemblea regionale siciliana, Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*, Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro *pro tempore*.

QUESTIONE RISOLTA: mentre l'accertamento valutativo della mancata parifica di talune parti del conto costituisce esclusiva competenza delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede di controllo; invece, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. e), c.g.c., le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sono chiamate soltanto a verificare se l'accertamento compiuto sia conforme alle disposizioni vigenti ovvero, nel caso di specie, a verificare la corretta applicazione del d. lgs. n. 118/2011 e dei relativi principi contabili, come modificati dal D.M. 4 agosto 2016, la cui natura normativa discende dall'essere "parte integrante" del d.lgs. n. 118/2011, come disposto dall'art. 3, comma 1, dello stesso, statuendosi, in particolare, che il disavanzo si ripiana (o si riduce nei casi previsti di ripiano pluriennale), se nel consuntivo relativo all'esercizio al quale è stato applicato come prima voce della spesa, si accerta un miglioramento del risultato d'amministrazione.

Riferimenti normativi: *Cost.*: art. 81; art. 97; art. 119; *c.g.c.*: art. 11, c. 6, lett. e); *D. Lgs. n. 118/2011*: art. 3, commi 1, 15 e 16; art. 42, commi 12 e 13; *D. L. n. 78/2015*: art. 9, comma 5; *D.MEF 2 Aprile 2015*: art. 4, commi 2 e 4; *D.M. 4 Agosto 2016*.

Conformi: cfr. *ex multis* *SS.RR.*, sent. n. 44/2017; sent. n. 27/2014; sent. n. 11/2014/EL; sent. n. 2/2013/EL; *Corte Cost.*, sent., n. 89/2017; sent. n. 39/2014; sent. n. 72/2012; sent. n. 244/1995; *Cons. Stato*, Sez. VI, sent. n. 4958/2009; Sez. VI, sent. n. 6204/2005.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Nella presente pronuncia, <<osserva il Collegio che la peculiarità del c.d. giudizio di parifica è la sua funzione ausiliaria nei confronti delle assemblee legislative e che esso si inserisce nel procedimento legislativo, al fine di scongiurare l'approvazione di un rendiconto difforme rispetto alle disposizioni di legge>>, comportando ciò che <<l'attività di parifica, per assolvere

a questa sua funzione ausiliaria, deve essere correttamente informata alle norme e ai principi contabili previsti dall'ordinamento, atteso che *“la funzione di riscontro, che costituisce l'essenza del giudizio di parificazione, attiene anche alla verifica degli scostamenti che, negli equilibri stabiliti nel bilancio preventivo, si evidenziano in sede consuntiva”* (Corte cost. 244/1995) e che *“nel procedimento di parifica il prevalente quadro normativo di riferimento sia quello del d.lgs. n. 118/2011”* (Corte cost. 89/2017)>>, concludendo sul punto che <<l'interesse a ricorrere, qualificandosi come interesse all'accertamento del corretto esercizio della funzione di parifica, si concretizza...quando viene contestata la conformità a legge delle verifiche compiute nel procedimento di parifica>>.

Nel merito, poi, il Supremo Consesso di contabilità, sulla base dell'art. 42 del d.lgs. n. 118/2011, ha stabilito che <<il disavanzo d'amministrazione esprime un deficit di risorse disponibili rispetto alla spesa contratta, che l'ente è obbligato a colmare, scrivendo il relativo importo come voce della spesa nel bilancio dell'esercizio successivo>>, di conseguenza <<il disavanzo, certificando la mancanza di risorse a copertura delle passività registrate in bilancio, può assimilarsi ad un debito che l'ente ha verso sé stesso, causato dall'aver sostenuto spese maggiori rispetto alle entrate>>, pertanto <<per riportare la gestione in equilibrio, l'ente deve eliminare questa passività, reperendo risorse reali ed effettive>>.

Infine, il giudice contabile ha affermato che <<il disavanzo si ripiana (o si riduce nei casi previsti di ripiano pluriennale), se nel consuntivo relativo all'esercizio al quale è stato applicato come prima voce della spesa, si accerta un miglioramento del risultato d'amministrazione>>.

ABSTRACT

La Regione siciliana, nella decisione di cui si discute, ha visto respingersi il ricorso proposto sulla questione relativa all'accertamento del mancato recupero delle quote di disavanzo, in punto di parifica di talune parti del conto, e nel conseguente obbligo di adeguamento, sulla base di una manovra correttiva apportata al bilancio 2018.

In particolare, le Sezioni riunite affermano, molto pragmaticamente, che, una volta che l'ente abbia presentato un piano di rientro, il quale prospetti il ripiano pluriennale nel massimo arco temporale consentito *ope legis*, <<le quote di disavanzo non recuperate vanno ad aggiungersi a quelle da recuperare nell'esercizio successivo, tornando ad avere applicazione la regola generale prevista dall'art. 42, c. 12, primo periodo>>, del d. lgs. 118/2011, atteso che <<la regola della traslazione della quota non ripianata all'esercizio successivo è implicita nell'ordinamento contabile>>, per cui <<la disposizione, contenuta nell'art. 4, c. 2, del d.m. 2 aprile 2015 per il maggior disavanzo da riaccertamento dei residui, è da considerare una norma meramente tecnica, attuativa di principi generali dettate dalla Costituzione e dal d. lgs. n. 118/2011>>.

Traducendo l'articolata rete di norme citate in risultanze argomentative concrete, il Supremo Consesso contabile spiega come sia possibile determinare non solo la grandezza del disavanzo iniziale, ma anche la posta finanziaria del disavanzo recuperato, alla luce di un mero calcolo compilativo da cui consegua un raffronto tra la quantificazione del disavanzo iniziale e l'individuazione delle quote di ripiano, distribuite in ciascuna annualità considerata.

Di conseguenza, la misura del disavanzo effettivamente recuperato non potrà che discendere dalla differenza tra il disavanzo atteso ed il risultato di amministrazione accertato nel rendiconto, tenendo, tuttavia, conto del principio contenuto all'art. 42, c. 12, del decreto legislativo menzionato, secondo cui <<il ripristino dell'equilibrio deve avvenire nell'esercizio successivo oppure, se si adotta un piano di rientro, negli esercizi che mancano alla fine della legislatura>>.